



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] *Parte_1* (C.F.: [redacted] *P.IVA_1* , [redacted] *Parte_2*
(C.F.: [redacted] *C.F._1*), [redacted] *Parte_3* (C.F.:
[redacted] *C.F._2*), [redacted] *Parte_4* (C.F.: [redacted] *C.F._3*),
rappresentati e difeso dall'avv. [redacted]

OPPONENTI



[redacted] *Controparte_1*

[redacted] [...] (C.F.: [redacted] *P.IVA_2* , rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto

Conclusioni.

1. Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2019, la [redacted] *Parte_1*
[redacted] *Parte_2* , [redacted] *Parte_3* e [redacted] *Parte_4* proponevano opposizione
all'atto di precetto notificato dalla [redacted] *Controparte_1* [...] [redacted]
[redacted] *Controparte_1* per un importo complessivo pari a € 1.318.136,76. Il credito su cui

era fondato il precetto si riferiva a un contratto di finanziamento fondiario a stato avanzamento lavori stipulato fra le odierne parti in causa per un importo di euro € 1.300.000,00. Le parti opponenti, nello specifico, articolavano l'opposizione su molteplici profili di diritto: eccepivano l'inidoneità del contratto di mutuo a rivestire efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non essendovi stata, nel caso di specie, la trasmissione immediata della intera disponibilità giuridica della somma mutuata; lamentavano la violazione del dovere di buona fede da parte della convenuta nella fase precontrattuale e in quella contrattuale, avendo la CP_1 determinato di finanziare una somma al ribasso rispetto alla propria iniziale disponibilità ad erogare il finanziamento richiesto, determinando così il mancato completamento dell'investimento programmato da parte della Società operante nel settore alberghiero; lamentavano la pattuizione di tassi di interesse usurari al momento della sottoscrizione del contratto con riferimento al tasso di mora, eccependo inoltre la previsione di un t.a.e.g. indeterminato e superiore rispetto al tasso soglia di riferimento; deducevano l'applicazione di una clausola *floor* incidente sull'equilibrio contrattuale fra le parti, con un illegittimo vantaggio a favore della parte mutuante; contestavano, infine, l'atto ricognitivo e modificativo del contratto di mutuo originariamente sottoscritto, lamentando, rispetto allo stesso, l'applicazione di un t.a.e.g. indeterminato, nonché superiore rispetto al tasso soglia previsto ai fini dell'usura. Concludevano chiedendo che venisse dichiarato illegittimo, nullo o annullato l'atto di precetto opposto, formulando le seguenti conclusioni: «a) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., delle somme che si accerteranno per dovute in corso di causa, oltre interessi legali ex art.2033 c.c. dal giorno della domanda; b) condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice [...]; c) condannare, in ogni caso, la CP_1 convenuta al pagamento degli esborsi e dei compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».

La ^{Contr} costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della

domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria; contestava, altresì, la ricostruzione fattuale operata dalle parti oppponenti; con riguardo alla pretesa relativa all'inidoneità del contratto di mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., eccepiva l'avvenuta erogazione, in favore della parte mutuataria, della complessiva somma di € 1.265.900,00 nei modi contrattualmente previsti; rispetto al contratto di mutuo, evidenziava l'infondatezza delle doglianze relative all'usurarietà del tasso di interesse applicato, anche con riferimento alle pattuizioni previste nell'atto ricognitivo e modificativo del mutuo originariamente sottoscritto; deduceva, infine, la corretta indicazione del t.a.e.g. nel contratto contestato, l'assenza di violazioni della normativa sulla trasparenza bancaria, nonché l'assenza della previsione di una clausola *floor*. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

3. L'odierna opposizione a precetto risulta infondata rispetto a tutti i motivi di doglianza proposti e merita, pertanto, le sorti del rigetto.

4. In particolare, con riferimento alla domanda con cui gli oppponenti lamentano l'inidoneità del contratto di finanziamento fondiario quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre qui richiamare l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, alla stregua del quale per accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma

restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare». Alla stregua dei principi generali del nostro diritto delle obbligazioni, l'efficacia vincolante di tale ricognizione di debito potrebbe venir meno solo laddove il debitore/dichiarante provi giudizialmente che il rapporto fondamentale non sia in realtà mai sorto, o sia invalido o estinto, oppure che esista una condizione o altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento: nel caso in esame è invece incontestata tra le parti l'avvenuta *traditio* delle somme oggetto di finanziamento in favore della Parte 1 e la contestuale origine della sua obbligazione restitutoria.

Aderendo ai richiamati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, deve pertanto concludersi che il contratto di finanziamento oggetto della presente controversia, unitamente al successivo atto ricognitivo e modificativo del 19 novembre 2014, può considerarsi valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3), c.p.c., risultando provata, dall'esame del complesso della documentazione in atti, l'esistenza di una obbligazione restitutoria della Società mutuataria nei confronti della Banca, ovvero l'esistenza in capo a quest'ultima di un diritto certo, liquido ed esigibile portato da atti notarili.

L'eccezione degli oppositori, pertanto, non può trovare accoglimento.

5. Quanto alla deduzione relativa alla asserita responsabilità precontrattuale e contrattuale della Banca opposta, con particolare riferimento alla fase delle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del finanziamento nel gennaio del 2012, la stessa non può trovare accoglimento, non avendo la parte opponente in alcun modo dato prova di condotte contrarie al dovere di buona fede da parte della Contr

In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «*la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata*

indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo» (Cass., sez. III, 25/09/2023, n. 27262); «qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua» (Cass., sez. III, 25/09/2023, n. 27262).

Ebbene, nella fattispecie in oggetto, gli unici mezzi di prova orale adottati dalla parte onerata del relativo *onus*, pur vertendo su fatti, specificamente oggetto di contestazione *ex adverso*, costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, i quali dunque avrebbero dovuto essere oggetto di immediata prova diretta, sono stati tardivamente articolati dagli oppositori solo nel corpo della memoria n. 3 *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. A ciò si aggiunga che la motivazione addotta dalla Banca a giustificazione della mancata stipula del finanziamento per la somma di € 1.800.000,00, incentrata sulla circostanza che una delle garanzie personali offerte dalla *Parte 1* nella propria richiesta di concessione di mutuo ipotecario a s.a.l. fosse venuta meno al momento della stipula notarile, non è stata in fatto specificamente contestata dagli oppositori, i quali si sono limitati a dedurre la risibile rilevanza economica di tale mancata fideiussione personale rispetto all'importanza complessiva dell'operazione: valutazione questa che evidentemente non può compiersi senza sacrificio della libertà contrattuale della *Contr* la quale, innanzi a tale mutato assetto di interessi e garanzie, ha ritenuto di rivedere anch'essa la propria precedente disponibilità negoziale, riducendo l'importo oggetto di finanziamento.

Alla luce dei principi generali innanzi richiamati, alcuna violazione del dovere di correttezza nella fase delle trattative può ritenersi giudizialmente dimostrata a sostegno delle pretese risarcitorie di parte attrice.

6. Parimenti, vanno respinte le censure mosse in merito al profilo di invalidità del mutuo e del successivo atto ricognitivo e modificativo derivante dalla errata e

indeterminata indicazione dell' Pt_5 .

6.1. Deve infatti ritenersi inapplicabile al caso in esame il complesso di norme sul credito ai consumatori previsto dal titolo VI, capi II, del t.u.b. L'art. 122 t.u.b. prevede infatti che le disposizioni del capo cui la norma si riferisce si applichino ai contratti di credito comunque denominati a eccezione dei finanziamenti di importo inferiore a € 200 o superiore a € 75.000. Il contratto di mutuo in esame aveva ad oggetto l'erogazione di una somma complessiva di € 1.300.000,00, pertanto ad esso non è applicabile la sanzione prevista dall'art. 125 bis t.u.b., ai sensi del quale sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), t.u.b., non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 t.u.b.

La norma in parola, quindi, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore di importo non superiore a € 75.000,00 e quindi non al mutuo per cui è causa che aveva ad oggetto un prestito di € 1.300.000,00.

6.2. Ai fini della presente controversia, va inoltre evidenziato che l'indicatore sintetico di costo (ISC), al quale gli oppositori si riferiscono, non è un tasso propriamente detto, ma un mero indice del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di percepire immediatamente l'entità della controprestazione effettivamente dovuta già prima di accedere al credito, sicché la sua eventuale non esatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione di tale informazione.

Pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 t.u.b. mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 9.12.2021, n. 39169). Infatti, alla dedotta divergenza tra ^{Part} Part contrattuale e ISC effettivo non può seguire l'applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall'art. 117, comma 6, t.u.b., ai sensi del quale «*sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la*

determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati»: questo perché la fattispecie oggetto della presente controversia non può rientrare in alcuna delle due categorie previste da detta disposizione, e segnatamente non nella prima, in quanto non vi è alcun rinvio agli usi, e nemmeno nella seconda in quanto il TAEG/ISC (che rappresenta il costo totale del finanziamento) non può essere classificato né come prezzo, né come tasso, né come condizione (v. App. Venezia, sez. I, 1° giugno 2022, n. 1369), ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento (v. Trib. Napoli 12.02.21 e Trib. Roma 19.04.17).

6.3. A ciò si aggiunga che i documenti di sintesi allegati al contratto di finanziamento e al successivo atto ricognitivo e modificativo riportano in modo specifica e puntuale l'indicazione dei tassi corrispettivi e moratori, nonché delle commissioni e spese derivanti dal finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, sez. terza, capitolo 1, titolo X, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Pertanto, i contratti da questo angolo visuale risultano del tutto conforme al contenuto negoziale minimo ivi previsto, dal momento che l'^{Part} ha la sola funzione di rappresentare con unico dato numerico il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare dall'indicazione di tutte le altre voci. D'altra parte, se l'^{Part} fosse stato considerato un elemento indefettibile del contratto a pena di nullità, esso sarebbe stato richiamato dall'art. 3, sezione III, delle già citate Istruzioni: esso si trova invece nella sezione II, concernente la pubblicità e l'informazione precontrattuale. Dalla collocazione sistematica dell'indicatore sintetico di costo, si trae ulteriore conferma della circostanza che se pure nei contratti fosse omessa o inesatta la sua indicazione, ma tale dato fosse comunque ricavabile dalla dettagliata previsione di tutte le condizioni economiche necessarie a determinarlo, il medesimo contratto rimarrebbe comunque pienamente valido ed efficace.

6.4. Né possono emergere profili di indeterminatezza dei costi dal richiamo nell'atto ricognitivo e modificativo a due diversi piani di ammortamento (allegati C ed E), portanti un differente ammontare complessivo per interessi. Tali ipotesi attengono

infatti a previsioni negoziali distinte seppure racchiuse nel medesimo atto pubblico: se, infatti, nella “parte prima” del contratto era stata prevista una durata dell’ammortamento in anni venti a decorrere dal 1° febbraio 2014, nella “parte seconda”, ove era stata pattuita invece una sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo fondiario, la ^{Contr} aveva concesso alla Parte_1 una proroga di un anno del periodo di ammortamento, che, dopo la sospensione, avrebbe ripreso a decorrere dal 1° febbraio 2015, con conseguente ripartizione su tutte le residue rate di ammortamento dell’ammontare complessivo degli interessi maturati nell’anno di sospensione.

È, anche solo da un punto di vista contabile, del tutto inevitabile che i due piani di ammortamento, relativi a periodi temporali e importi differenti, non possano essere tra loro in alcun modo sovrapponibili.

7. Per ciò che concerne la contestazione relativa all’illegittima applicazione di un tasso *floor*, deve rilevarsi che nel contratto in esame non risulta la previsione di una clausola di questo tipo. L’art. 2 del contratto di finanziamento, in particolare, prevede un tasso di interesse «inizialmente stabilito ed accettato nella misura del 5,257% [...] nominale annuo, pagabile in via posticipata, pari all’Euribor 3 (tre) mesi (tasso 365 giorni) riferito alla media percentuale del mese precedente a quello di stipula, maggiorato di uno spread di 3,80 [...] punti percentuali su base annua [...]».

Tra l’altro, una clausola come quella richiamata, che prevede l’indicizzazione del tasso di interesse sulla base di un parametro variabile (l’Euribor), oltre alla previsione di uno *spread* fisso al di sotto del quale il saggio contrattuale non può scendere, non comporta uno squilibrio tra le parti, anche alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «costituisce un puro artificio la tesi (...) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe un’inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato». Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell’indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore

sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» (Cass., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5657; nello stesso senso Cass. n. 5151 del 2024).

8. Parte opponente, inoltre, deduce la gratuità del contratto di mutuo sottoscritto, lamentando la pattuizione di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura.

8.1. Tale doglianza, tuttavia, già in punto di diritto, non può comportare la gratuità dell'intera operazione di finanziamento, in quanto la sanzione caducatoria prevista dall'art. 1815 c.c., ove in astratto fosse fondata, colpirebbe unicamente la pattuizione relativa agli interessi moratori, i quali, tra l'altro, non sono computati nell'atto di precetto opposto, ove l'importo oggetto di intimazione rappresenta la sommatoria della quota di interessi non corrisposta del residuo capitale.

8.2. La domanda avanzata, inoltre, risulta infondata anche apprezzando la rilevanza della disciplina antiusura con riferimento alla misura degli interessi di mora. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno definitivamente statuito che, al fine di stabilire se vi è usura, deve essere confrontato il tasso pattuito dalle parti per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto, però, della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale: i giudici di legittimità hanno dunque dato seguito e confermato la piena razionalità del c.d. principio di simmetria (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), ribadendo che deve esservi sempre simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione.

Ebbene, nel caso in esame, il d.m. economia e finanze di riferimento per le operazioni bancarie effettuate nel trimestre 1° gennaio 2012-31 marzo 2012, specificava che i tassi

effettivi globali medi previsti per gli interessi corrispettivi non erano comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. «L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali» (art. 3, comma 4).

Dunque, è evidente che il tasso previsto dal contratto di mutuo si rivela senz'altro inferiore rispetto alla soglia di riferimento per la determinazione della natura usuraria di tale tipologia di interessi, così calcolata seguendo le inequivoche e condivisibili indicazioni prospettate dalle Sezioni unite: a) tasso di interesse di mora alla data di stipula del contratto = 8,257%; b) T.E.G.M. alla data di stipula del contratto 8,2875%; c) maggiorazione media tasso soglia usura 2,1%; d) maggiorazione di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996) ($x 1,25\% = 12,984 + 4\%$) = tasso soglia per interessi moratori pari a 13,504%. Soglia che non risulta superata neanche alla stregua dei calcoli compiuti dal c.t.p. di parte attrice, che aveva computato il relativo tasso, comprensivo di ogni ulteriore onere, nella misura del 10,190%; né potrebbero a tale saggio aggiungersi eventuali costi sostenuti per la sottoscrizione della polizza assicurativa, che, genericamente dedotti dagli attori, non sono stati dagli stessi in alcun modo dimostrati, né nell'*an* né nel *quantum*.

La dedotta pattuizione di interessi di mora usurari, peraltro, si rivela infondata anche con riferimento alle previsioni dell'atto ricognitivo e modificativo del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 19/11/2014. Applicando le indicazioni metodologiche delle Sezioni unite alle condizioni economiche contenute nel suddetto contratto, considerando i tassi soglia previsti dal d.m. economia e finanze di riferimento per le operazioni bancarie effettuate nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2014, risulta di tutta evidenza che anche il tasso previsto dall'atto ricognitivo e modificativo del precedente contratto è inferiore al tasso soglia di riferimento per la misura degli

interessi moratori: a) tasso di interesse di mora alla data di stipula del contratto = 6,883%; b) T.E.G.M. alla data di stipula del contratto = 8,575%; c) maggiorazione media tasso soglia usura 2,1%; d) maggiorazione di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996) ($x 1,25\% = 13,344 + 4\%$) = tasso soglia per interessi moratori pari a 13,878%. Soglia che non risulta superata neanche alla stregua dei calcoli compiuti dal c.t.p. di parte attrice, che aveva computato il relativo tasso, comprensivo di ogni ulteriore onere e al netto solo dei non provati costi assicurativi, nella misura del 8,575%

D'altra parte, l'opzione ermeneutica da ultimo accolta dalla Suprema Corte di cassazione non presta il fianco ad alcuna censura in termini di violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza, emergendo in maniera assolutamente chiara la diversa natura e la differente *ratio* sottesa alle due categorie di interessi, che ne giustificano altresì un trattamento omogeneo ma assolutamente separato e diversificato in punto di *quantum*: *«secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti. Dal suo canto, l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori*

come un tipo di clausola penale. Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del c.d. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione – onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili. Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura». Un limite imprescindibile, dunque, ma diversificato in ragione della differente funzione e della diversa intensità del rischio creditorio.

8.3. *Ad abundantiam*, l'infondatezza della doglianza degli opposenti, la cui evidenza ha reso del tutto inutile ogni ulteriore approfondimento tecnico-contabile, emerge anche con riferimento al tentativo di includere nel calcolo degli interessi moratori anche la maggiorazione percentuale prevista dai contratti per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.

Infatti, in proposito si ritiene che la commissione di estinzione anticipata abbia natura eventuale di multa penitenziale (art. 1373, comma 3, c.c.) e causa ben diversa dall'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento degli interessi, di qualunque tipologia essi siano: non costituisce, infatti, la remunerazione di un capitale dato a prestito, ma piuttosto la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita (quella rappresentata dalla suddetta remunerazione). Pertanto, non è soggetta al divieto di usurarietà e non può ritenersi che concorra in alcun modo a determinare il tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.

In questo senso si era orientata in passato la giurisprudenza di merito (Trib. Genova 22.1.2019; Trib. Lucca 7.1.2019; Trib. Roma 27.9.2018; Trib. Salerno 5.6.2017), esprimendo una tesi poi successivamente accolta anche dalla Suprema Corte, secondo cui «*in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi*

moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352 del 2022, n. 8109 del 2022).

9. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, rapportato al relativo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

A) rigetta l'opposizione a precetto proposta da *Parte_1* *Parte_2*
[...] *Parte_3* e *Parte_4* ;

B) condanna gli opposenti, in via solidale, alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € ██████████, di cui € ██████████ per fase di studio, € ██████████ per fase introduttiva, € ██████████ per fase istruttoria e € ██████████ per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui sono dovuti.

Manda la Cancelleria per la modifica del codice oggetto in "Opposizione a precetto".

Così deciso in Taranto, il 21/09/2024

Il Giudice
Raffaele Viglione